

ORIGINALE

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Num. **6** del Registro

**OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE S.P.A. PER MODIFICHE STATUTO SOCIALE. APPROVAZIONE CONTENUTI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E MANDATO AL RAPPRESENTANTE COMUNALE A PARTECIPARE E AD ESPRIMERE VOTO FAVOREVOLE.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SETTE del mese MARZO di alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.	Pres.	N.	Pres.
1	SI	11	NO
2	SI	12	SI
3	SI	13	SI
4	SI		
5	SI		
6	SI		
7	SI		
8	NO		
9	SI		
10	SI		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

Approvazione contenuti proposta di deliberazione e mandato al rappresentante comunale a partecipare e ad esprimere voto favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Albissola Marina, unitamente ad altri Enti locali attualmente appartenenti all'ambito territoriale ottimale savonese Centro-Ovest 1 (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Calice Ligure, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze e Vezzi Portio) è azionista della società CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL SAVONESE SPA (di seguito denominato per brevità Consorzio o Società), società interamente pubblica affidataria in house di servizi idrici;
- al fine di mantenere e migliorare l'efficienza e l'economicità del servizio, mantenendo altresì un'appropriata modalità gestionale transitoria in vista dell'attuazione del servizio idrico integrato, in conformità alla vigente normativa di riferimento statale e regionale i rapporti giuridici e patrimoniali tra il Comune di Albissola Marina e la Società sono stati regolati con apposito contratto di servizio approvato in data 07/06/2010 con delibera di Consiglio comunale n. 21, esecutiva;
- il 31 dicembre 2016 l'Autorità competente ha provveduto all'affidamento del SII al CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL SAVONESE SPA ;
- atteso il riparto di competenze di legge (v. art. 42 T.U.E.L. approvato con D.P.R. n. 267 del 2000 e s.m.), le modifiche alle Statuto sociale del Consorzio rientrano nella competenza dei Consigli degli Enti soci;

Rilevato che:

- si è riscontrata l'esigenza di procedere a modifiche statutarie al fine di recepire intervenute variazioni normative, anche in conformità al disposto del D.Lgs.n.100 del 16/06/2017 (in particolare relativamente all'"oggetto sociale" ed alla "governance societaria");
- gli azionisti della società si sono espressi in tal senso ed è stato richiesto all'organo gestionale la predisposizione di una proposta di revisione statutaria che contenesse gli indirizzi sopra riportati;
- l'assemblea degli azionisti si è favorevolmente espressa rispetto a tale ipotesi;
- all'uopo, è stata predisposta una proposta di revisione statutaria ed uno schema di verbale di deliberazione dell'Assemblea straordinaria, da sottoporre ai Consigli interessati per l'approvazione e legittimazione del rappresentante comunale;

Visto lo schema di statuto modificato predisposto dal Consorzio di Depurazione delle acque di scarico del Savonese, allegato sub Lett. "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di verbale di Assemblea straordinaria del "Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese – Società per Azioni", allegato sub Lett. "B" alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente responsabile Settore Patrimonio, Società Partecipate e Manutenzioni e dal Dirigente responsabile Settore Risorse finanziarie ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 18/08/2000;

Dato atto che la pratica in oggetto è stata esaminata nella seduta delle Commissioni Consiliari congiunte del 30.01.2018;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini dalla legge dai Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, la proposta di modifica dello Statuto Sociale come riportata nello schema di verbale di assemblea di cui in premessa, il cui testo integrale "variato" si allega sub Lett. "A" alla presente deliberazione

- quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare altresì, in quanto di competenza consiliare, i contenuti dello schema di verbale di assemblea straordinaria sottoposto, il cui testo si allega sub Lett. "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
  3. di legittimare il rappresentante dell'Ente in Assemblea a manifestare la favorevole volontà del medesimo in ordine ai precedenti punti 1 e 2, con espressa legittimazione ad aderire ad eventuali modifiche di dettaglio del previsto deliberato, che si rendano necessarie od opportune in sede assembleare;
  4. di demandare al Dirigente del Settore il compito di adottare tutti gli eventuali atti di natura amministrativa, convenzionale e gestionale per l'attuazione del presente provvedimento.

Successivamente con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.lgs.267/2000 del 18/08/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000**

**REGOLARITA' TECNICA:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Laura PASERO

**REGOLARITA' CONTABILE:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:** Marcella SABATINI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 15 MAR 2018

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO  
Iris SCAVARDA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr ..... in data ....., al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);  
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO



STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Risulta costituita -(a seguito di trasformazione del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO")- una Società per azioni denominata "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE - Società per Azioni" (in sigla "CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE - S.p.A.").

Art. 2

SCOPO

1. La Società ha per oggetto esclusivo -(salvo quanto previsto al successivo comma 2)- lo svolgimento di una o più delle seguenti attività esclusivamente nell'ambito dei soli Servizi idrici:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n.50/2016 ed eventuali

successive modifiche ed integrazioni);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n.50/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 - commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.175 del 19/8/2016 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera "a" del Decreto Legislativo n.50/2016 (ed eventuali sue modifiche ed integrazioni).

2. La società dovrà conseguire oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

3. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra (al comma 2) è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; essa può essere rivolta anche a finalità diverse ed in particolare a:

a) servizi di gestione e trattamento rifiuti liquidi per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede;

b) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta;

c) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o

strumentale previsto da norme regionali e/o statali.

4. La società, inoltre, potrà:

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società controllate -(alla cui costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle normative vigenti;
- b) assumere -(con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti incaricati della gestione di servizio.

### Art. 3

#### SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Savona.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale -(sempre nell'ambito dello stesso Comune)- e, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, di istituire o sopprimere unità locali operative e sedi

secondarie nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

3. La pubblicità delle variazioni dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

#### Art. 4

##### DURATA

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga od anticipato scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria.

#### Art. 5

##### CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTI

1. Il capitale sociale é di Euro 26.910.195,00 (ventiseimilioninovecentodiecimilacentonovantacinque virgola zero zero) suddiviso in 26.910.195 (ventiseimilioninovecentodiecimilacentonovantacinque ) azioni, del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci a

titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di revisione legale dei conti.

3. A sensi di Legge, possono essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni.

#### Art. 6

##### VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e, naturalmente, conservando la caratteristica di esclusiva partecipazione pubblica di cui al successivo articolo 8.

2. L'Assemblea Straordinaria ha l'espressa facoltà di delegare l'aumento del capitale sociale -(anche con le modalità di cui ai commi 4° e 5° dell'articolo 2441 del C.C., purché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2443 del C.C.)- o la riduzione dello stesso (nei limiti in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del Codice civile).

3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci - (fatte salve le ipotesi di esclusione o di limitazione, previste dai commi 4° e 5° dell'articolo 2441 C.C.) hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione nel "Libro dei Soci" alla data di deliberazione del detto aumento di capitale sociale.

4. L'aumento di capitale -(mediante nuovi apporti)- potrà avvenire con conferimenti in denaro, in natura e/o di crediti; comunque, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, suscettibili di valutazione economica.

#### Art. 7

##### AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea; le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

3. La società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in

conformità agli articoli 2357 e seguenti del C.C..

4. Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società si intende eletto presso l'ultimo indirizzo risultante dal "Libro dei Soci"; a tale fine dovrà essere annotata, su detto Libro, ogni modifica di indirizzo, comunicata per iscritto dagli azionisti stessi.

#### Art. 8

PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CONTROLLO DEI SOCI

1. La società è a capitale interamente pubblico.
2. Le azioni non potranno essere cedute a persone fisiche o ad altri soggetti giuridici privati.
3. Le "limitazioni" di cui al precedente comma debbono risultare dal titolo, ai sensi dell'articolo 2355 bis del C.C.
4. Qualora un socio intenda trasferire -(in tutto od in parte)- a qualsiasi titolo -(ma con le limitazioni soggettive di cui al presente articolo 8, comma 2)- le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni -(in caso di aumento del capitale sociale)- deve previamente -(a mezzo di lettera

raccomandata A.R., da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione)- darne comunicazione alla Società, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 9.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca l'Assemblea straordinaria per le determinazioni di cui al successivo articolo 9.

6. Tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 9, sono inefficaci nei confronti della Società.

7. Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti pubblici soci -(ed affidanti servizi alla Società)- siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, tramite il soggetto all'uopo legittimato.

8. Le attività di controllo da parte degli Enti pubblici azionisti si esplicano nelle funzioni di cui

all'articolo 23.

9. Solo in relazione ai servizi affidati in via diretta alla Società dagli Enti soci -(in virtù di autonoma facoltà di affidamento)- e solo per gravi inadempienze, è facoltà di detti Enti risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria.

#### Art. 9

#### GRADIMENTO

1. Il trasferimento delle azioni -(da effettuarsi, come detto, nel rispetto delle limitazioni soggettive stabilite al precedente articolo 8 comma 2)- è subordinato al previo gradimento dell'Assemblea straordinaria, espresso ai sensi del successivo articolo 17, comma 2.

2. Il gradimento potrà essere negato allorchè il soggetto -(potenziale acquirente)- non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati.

3. L'Assemblea -(in sede straordinaria)- provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata

di cui all'art. 8 comma 4; in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo ("silenzio assenso").

4. Nel caso in cui al potenziale soggetto pubblico acquirente venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, spetta al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il "recesso" -(di cui al successivo articolo 10)- nelle forme ivi previste.

#### Art. 10

#### RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 2437 C.C., hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni ivi indicate al comma 1 e precisamente:

- a) modifica dell'oggetto sociale, quando la stessa consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) revoca dello stato di liquidazione;
- e) modifica dei criteri di determinazione del valore

dell'azione, in caso di recesso;

f) modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I soci hanno, altresì, diritto di recedere nel caso di mancato gradimento da parte dell'Assemblea - (in sede straordinaria)- al trasferimento delle azioni (come previsto al precedente articolo 9 comma 4).

3. Il diritto di recesso compete anche ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

4. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione:

- delle generalità del socio recedente;
- del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

5. Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli -(se emessi)- devono essere depositati presso la sede sociale; dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nel caso in cui, entro 90 (novanta) giorni, la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se sia deliberato lo scioglimento della società.

8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

9. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione -(sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti)- tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni alla data della domanda.

10. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore (di cui sopra) ed ottenerne copia, a sue spese.

11. Qualora il socio che esercita il recesso -(contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso)- si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il relativo valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, mediante relazione giurata di un "esperto" -(che provvede anche sulle spese relative)- nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente con spese a carico del socio richiedente; si applica, al riguardo,

.

l'articolo 1349, comma 1°, del C.C..

12. Il Consiglio di Amministrazione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.

13. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese, entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

14. I soci che esercitano il diritto d'opzione, - (purché ne facciano contestuale richiesta)- hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

15. Le azioni inoptate possono essere collocate, dal Consiglio di Amministrazione, anche presso terzi, ma nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8 comma 2.

16. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della

società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo del Codice Civile.

17. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società; alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445 del C.C..

18. Il recesso di un socio che -(in virtù della partecipazione alla Società)- abbia affidato alla stessa, in via diretta, un proprio servizio - (rientrante nell'ambito della propria autonoma potestà di affidamento)- implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.

#### Art. 11

#### ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono ORGANI della Società:

- a) ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) ORGANO AMMINISTRATIVO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- c) ORGANO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO: COLLEGIO

SINDACALE

d) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI: REVISORE UNICO

o SOCIETA' DI REVISIONE

Art. 12

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni - (assunte in conformità alla legge ed allo Statuto)- obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 13

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo e, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società; nel caso si ricorra al detto maggior termine, l'Organo amministrativo deve segnalare la motivazione di tale maggior termine nella relazione sulla gestione.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia; in caso di impedimento di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero, in subordine, mediante provvedimento del Tribunale, ai sensi di legge -(art. 2367 del C.C.)-.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi -(eventualmente)- ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

4. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica)-; l'avviso deve essere fatto pervenire, almeno 8 (otto) giorni naturali

consecutivi prima dell'assemblea agli aventi diritto, al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci.

5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda -(o di ulteriore)- convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita;

le assemblee in seconda -(od ulteriore)- convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione;

l'avviso di convocazione può indicare, al massimo, una sola data per l'Assemblea ulteriore -(cioè successiva alla seconda)-;

l'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo -(art. 2366 del C.C.)-;

tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione -(ed alla votazione)- degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà, comunque, essere fornita ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### Art. 14

##### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. I soci -(anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile)- devono esibire i propri titoli -(o certificati)- al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

#### Art. 15

##### FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo -(e, quindi, in assenza di entrambi)- da persona designata dall'Assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario -(anche non socio)- salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio, ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione; deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

5. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante documento

regolarmente depositato agli atti della società);

- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (eventualmente anche mediante documento allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

6. Nelle Assemblee, ogni socio ha diritto di esprimere un voto per ogni azione posseduta.

#### Art. 16

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

1. I soci, costituiti in Assemblea ordinaria, deliberano in ordine a:

- a) approvazione del bilancio di esercizio;
- b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione -(ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile)-, del Collegio Sindacale nonché dell'Organo di Revisione Legale dei conti;
- c) approvazione del piano strategico, industriale e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

d) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;

e) deliberazione sulle responsabilità dei Consiglieri, dei Sindaci e dell'Organo di Revisione;

f) definizione degli indirizzi politico-amministrativi della Società nonché dei lineamenti essenziali dell'organizzazione aziendale.

2. Inoltre -(al fine di consolidare a favore dei soci un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale)- l'Assemblea Ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte dell'Organo Amministrativo, dei seguenti atti:

2.1) acquisto, permuta, alienazione e/o conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari nonché assunzione di decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;

2.2) concessione di garanzie reali, con iscrizione delle relative ipoteche sugli immobili sociali;

2.3) acquisto, permuta, cessione, conferimento, affitto, gestione di aziende o di rami d'azienda;

.

2.4) assunzione di finanziamenti e/o contributi di natura pubblica, del valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ovvero ratifica successiva di provvedimenti assunti, in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione;

2.5) concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto dall'oggetto sociale;

2.6) acquisizione, permuta od alienazione di partecipazioni in altre società;

2.7) nomina eventuale del Direttore Generale, se già non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione;

2.8) la partecipazione strategica in società di capitali, nonché a Consorzi - (previsti dall'articolo 2602 del Codice Civile) -, per la realizzazione dell'oggetto sociale;

2.9) ogni altra "competenza" riconosciuta dal presente Statuto.

3. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione - (regolarmente costituita ai sensi dell'art.13)- delibera con votazione palese ed a maggioranza, per quote di partecipazione al capitale sociale; detta maggioranza deve essere espressa da

almeno tre (3) soci, regolarmente rappresentati in  
Assemblea.

Art. 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
- a) le modifiche dello Statuto, compresa l'introduzione o la soppressione di eventuali clausole compromissorie;
  - b) la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
  - c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto;
  - d) la delibera in ordine al "gradimento" di cui all'articolo 9 del presente statuto;
  - e) le eventuali deliberazioni su aumenti di capitale, fermo restando quanto stabilito all'Art. 6 - 2° comma.
2. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

Art. 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 3 (tre) membri - (compreso il Presidente)- nominati - (ai sensi dell'art. 2449 del C.C.)- dai soci riuniti in Assemblea Ordinaria e scelti tra soggetti che possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto nonché secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato nella sua interezza con votazione palese dei soci riuniti in assemblea ordinaria - (che raccolga il voto di almeno il 90 - novanta - per cento delle azioni presenti e/o rappresentate)- da "esercitarsi" su un elenco di nominativi - (portante anche indicazione del Presidente)- proposto dal socio di maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 24, 25 e 26 dello Statuto.

3. Qualora la nomina non avvenga ai sensi del precedente comma, si procederà secondo quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal socio di maggioranza - (anche relativa)- che lo indica direttamente ai Soci riuniti in Assemblea ordinaria.

5. I rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dai soci con votazione palese, nel corso della quale ogni azionista potrà indicare uno o due nominativi, ai quali sarà assegnato un numero di voti pari alle azioni possedute dall'azionista che avrà espresso l'indicazione, con la precisazione che, nel caso di indicazione di due nominativi, l'azionista dovrà indicare la quota parte dei voti di propria competenza attribuiti a ciascun nominativo; esaurita tale fase di indicazione, si procederà alla formazione di una graduatoria, redatta sulla base del numero di voti ottenuti da ciascuno degli indicati; la nomina sarà effettuata "scorrendo" la graduatoria, cioè partendo da colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed individuando, come consiglieri eletti, i primi due, nel rispetto degli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto.

6. Qualora -(per gli effetti di quanto disposto dai suddetti articoli 26, 27 e 28)- la graduatoria stilata non consenta la corretta nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, saranno nominati consiglieri i soggetti presenti in tale graduatoria -(nell'integrale

rispetto dei citati articoli 26, 27 e 28)- e si procederà, quindi, per le rimanenti nomine, ad una nuova votazione ed alla compilazione di una nuova graduatoria -(con le stesse modalità di cui al comma 5 del presente articolo)- e così, successivamente, fino alla definizione della corretta nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente, con funzioni vicarie, ma senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

8. I Consiglieri durano in carica tre esercizi.

9. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per la nomina del nuovo Consigliere, secondo le modalità previste dal presente articolo;

nelle more di tale nomina, il Consiglio di Amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri purché permangano in carica la maggioranza dei consiglieri inizialmente nominati.

10. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause,

venisse a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla nomina dei nuovi Consiglieri;

a tal fine, il Presidente del Collegio Sindacale od alcuno dei Sindaci, entro 30 (trenta) giorni, dovranno procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria affinché i Soci provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri, secondo le modalità previste dal presente statuto.

11. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del nuovo Consiglio, i Consiglieri sono autorizzati, congiuntamente, ad esercitare la sola gestione ordinaria.

#### Art. 19

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza

assoluta dei Consiglieri in carica, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- b) la nomina e/o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società od Enti, al cui capitale la società partecipa.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove -(purché in Italia)- ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, con ogni possibilità di contraddittorio e di scambio dei documenti; verificandosi tali presupposti,

il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario - ove nominato - della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

5. La convocazione é fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente -(come anche previsto anche dal successivo art. 21 comma 3)-; detta convocazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica)-, da far pervenire almeno tre giorni naturali consecutivi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere; in caso di urgenza, può essere fatta per telegramma, spedito almeno un giorno prima.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito Libro, tenuto a norma di legge.

7. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno "piena fede" se sottoscritti dal Presidente -(o da chi ne fa le veci)-

e controfirmati dal Segretario.

Art. 20

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano -(per legge o per statuto)- tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci -(secondo quanto disposto dallo statuto)- od in altro modo limitati; il Consiglio di Amministrazione può delegare -(nei limiti di legge)- parte dei suoi poteri al suo Presidente.

2. I Consiglieri dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti (così come indicato al punto "2" del precedente Art. 16):

a) acquisto, permuta, alienazione e/o conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari, nonché assunzione di decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;

b) concessione di garanzie reali, con iscrizione delle relative ipoteche su immobili sociali;

c) acquisto, permuta, cessione, conferimento, affitto e gestione di aziende o di rami d'azienda;

d) assunzione di finanziamenti e/o contributi di natura pubblica, del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) ovvero ratifica successiva di provvedimenti assunti, in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione;

e) concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto dall'oggetto sociale;

f) acquisizione, permuta od alienazione di partecipazioni non strategiche in altre Società, Consorzi - (previsti dall'articolo 2602 del Codice Civile) -, altri Enti ed Associazioni per lo svolgimento di attività strumentali e/o complementari ai fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

3. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre un documento recante il piano strategico, industriale e finanziario, contenente un preventivo annuale relativo alle attività; alle tariffe; al conto economico; agli investimenti; allo stato patrimoniale ed alla struttura organizzativa previsti per l'anno successivo, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà seguire le linee guida di indirizzo -(con valenza politico-strategica)- che l'Assemblea potrà indicare in sede di approvazione del bilancio di esercizio o prevedere nel documento di cui sopra (precedente punto "3").

#### Art. 21

##### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -(nominato ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto)- ha la "rappresentanza legale" della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; inoltre, controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni assunte dal Consiglio stesso, esercitando, inoltre, le deleghe di cui al precedente Art.20 - comma 1.

3. In caso di impedimento del Presidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato

dal Vicepresidente che ne presiederà la riunione.

Art. 22

DIRETTORI E PROCURATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente - (nell'ambito della delega conferita) - può procedere alla nomina eventuale del Direttore Generale, se già non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente - (nell'ambito della delega conferita) - possono nominare - (anche fra persone estranee al Consiglio) - direttori tecnici o amministrativi; procuratori speciali e mandatari in genere, per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 23

CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Al fine di consentire agli azionisti un controllo sulla società, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi:

a) l'Assemblea dei Soci approva specificamente taluni particolari "atti di gestione" - (e cioè quelli maggiormente rilevanti come previsti dal presente Statuto) - nonché il preventivo annuale di cui all'Art.20

- comma 3;

b) gli azionisti partecipano alla nomina diretta -(ai sensi di quanto previsto all'art. 2449 del C.C.)- dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto (precedente Art.18).

#### Art. 24

##### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

##### AMMINISTRATIVO - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti nominati dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria.

2. Due dei tre Sindaci Effettivi ed uno dei due Supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili -(istituito presso il Ministero di Giustizia)- mentre il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Supplente dovranno essere laureati in Economia o Giurisprudenza.

3. La nomina del Collegio Sindacale avviene con modalità e criteri analoghi a quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea determina il compenso dei membri del

Collegio Sindacale all'atto della loro nomina.

5. Il Collegio Sindacale nomina un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

6. Il Collegio Sindacale si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti e, comunque, almeno una volta ogni novanta giorni; le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione; le riunioni potranno essere tenute anche in via telematica secondo le modalità previste nel presente Statuto all'articolo 19 comma 4.

7. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, ometta di partecipare, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade automaticamente dall'ufficio.

8. Di ogni riunione del Collegio Sindacale viene redatto verbale da trascriversi nel Libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, e sottoscritto dagli intervenuti.

9. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le

deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi; scadono alla data della successiva Assemblea e sono rieleggibili nei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

11. Se nel corso del relativo mandato venisse a mancare uno dei Sindaci per revoca, rinuncia, decadenza dall'ufficio o morte, subentra rispettivamente il Supplente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - (istituito presso il Ministero di Giustizia) - qualora il Sindaco che viene a mancare sia uno dei due Sindaci Effettivi, iscritti in tale Registro; mentre nel caso in cui il Sindaco Effettivo, che viene a mancare, sia il terzo "laureato in economia o giurisprudenza" sarà sostituito dal Sindaco Supplente che possiede il medesimo requisito.

#### Art. 25

#### COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della

legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento della gestione societaria, delle operazioni speciali e su determinati affari; inoltre esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, ferma, in ogni caso, la responsabilità dello stesso per gli atti compiuti.

2. I Sindaci verificano, inoltre, che gli Amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscano la Società nell'interesse sociale e con diligenza.

3. Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, un controllo sull'attività dell'Assemblea dei Soci in relazione al rispetto delle formalità previste per la convocazione dell'Assemblea nonché circa la conformità delle deliberazioni alla Legge ed allo Statuto.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, al Collegio Sindacale sono affidati i poteri espressamente

previsti dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

5. Al fine di esercitare i controlli di cui al presente articolo i Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e devono partecipare alle Assemblee dei Soci.

6. L'assenza ingiustificata - (nel medesimo esercizio) - all'Assemblea e a due adunanze del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica di Sindaco.

#### Art. 26

#### COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

1. La composizione degli Organi della società deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto in materia di requisiti; di "rappresentanza di genere" e di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, con precisazione che le stesse si applicano agli Organi della società, di cui ai punti "b)" e "c)" dell'Art.11 del presente Statuto, indipendentemente dalla formulazione di legge.

2. In materia di "rappresentanza di genere", la composizione del Consiglio di Amministrazione deve

assicurare che la metà - (arrotondata per difetto) - dei componenti del Consiglio stesso sia appartenente al genere meno rappresentato.

#### ART 27

#### REQUISITI

1. I soggetti nominati negli Organi sociali devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali e/o nelle attività rientranti nell'oggetto sociale.

2. In ogni caso, i soggetti nominati negli Organi sociali devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

a. essere laureati ovvero, esclusivamente per i membri dell'Organo di Controllo Amministrativo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, essere anche non laureati, ma professionisti iscritti nel relativo Registro;

b. essere dirigenti -(o esserlo stati nei 5 anni precedenti alla nomina)- in società con fatturato almeno pari a quello del "Consorzio Depurazione Acque del Savonese Spa", come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c. essere dirigenti in organi della Pubblica Amministrazione da almeno 5 (cinque) anni;

d. essere amministratori - (o esserlo stati nei 5 anni precedenti alla nomina)- in società private con fatturato almeno pari a quello del "Consorzio Depurazione Acque del Savonese Spa", come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti da soggetti che, alternativamente:

a. abbiano svolto, per almeno 10 (dieci) anni, esercizio professionale in materie pertinenti alle attività sociali -(avvocati, commercialisti ed ingegneri)- in studi, società professionali o società di capitali (che esercitano attività professionali) e tali da essere considerati tra i più valenti professionisti del settore, almeno a livello provinciale;

b. siano stati per almeno 5 (cinque) anni dirigenti od amministratori di società private, con positivi risultati economici e con un fatturato pari ad almeno la metà di quello del "Consorzio Depurazione Acque del Savonese Spa".

4. Per soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 3, il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 deve essere documentato da specifico "curriculum", che evidenzi competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche specificatamente idonee per divenire componenti degli organi sociali.

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, possono essere nominati negli Organi sociali -(nel limite di un terzo - arrotondato per difetto - dei componenti di ciascun organo)- laureati di età inferiore ai 35 anni, che abbiano intrapreso una carriera professionale e manageriale e che abbiano dimostrato -(nel "curriculum" di studi e/o nell'attività lavorativa)- qualità particolarmente elevate, e che, inoltre, siano caratterizzati da assoluta indipendenza rispetto agli Enti azionisti.

6. L'accertamento del soddisfacimento dei requisiti -(di cui al presente articolo)- da parte dei soggetti nominati negli Organi sociali compete insindacabilmente al Presidente dell'Assemblea.

ART. 28

LIMITI ALLA RIELEZIONE

1. La rielezione a membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché alla carica di Revisore Legale è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi -(calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista)-, ma con facoltà dell'Assemblea dei Soci di derogare a tale limite -(con maggioranza qualificata, almeno pari al 70% - settanta per cento - del capitale sociale)- ed esclusivamente per esigenze connesse a situazioni di natura straordinaria o di particolare complessità.

2. Qualora un Consigliere di Amministrazione, un Sindaco od il Revisore Legale venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell'ultimo mandato dovranno trascorrere 6 (sei) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali.

#### ART. 29

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La Revisione Legale dei conti può essere affidata alternativamente ad un Revisore Unico o ad una Società di Revisione.

Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti:

a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) esprime - (con apposita relazione) - un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato - (ove redatto).

2. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante detto incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza, quindi, alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio).

3. Al Revisore Legale od alla Società di Revisione si applicano le vigenti disposizioni di legge e le statuizioni, contenute nel presente statuto, relativamente alle cause di ineleggibilità; alla decadenza ed all'incompatibilità nonché alla durata dell'incarico; alle funzioni; ai doveri ed alla responsabilità; in ogni caso si applica quanto previsto

.

all'Art.26 del presente Statuto.

4. Il Revisore Legale o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può dimettersi dall'incarico -(salvo il risarcimento del danno)- nei casi e con le modalità definite dalla vigente normativa di legge e di regolamento; in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo Revisore Legale o Società di Revisione, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

6. In caso di decadenza o dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve -(senza indugio)- convocare l'Assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo Revisore Legale o Società di Revisione.

## ORGANI SOCIALI - DIVIETI

In base alla vigente normativa, è fatto divieto di:

- a) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e/o di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali;
- b) istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### Art.31

#### BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede -(entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge - artt. 2423 e seguenti del Codice Civile)- alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, ai fini della sua successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci (ma sempre nei termini e con le modalità di cui al precedente Art.13 - comma 1).

### Art. 32

#### DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato nei termini previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni statutarie -(previa deduzione del 5% - cinque per cento - da destinare a riserva legale, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale)- possono essere distribuiti ai soci, in tutto od in parte, con deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

2. Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse designate dalla Società, a decorrere dal giorno annualmente fissato dalla società stessa.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### Art. 33

#### SCIoglimento - NOMINA LIQUIDATORE

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.).

2. Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare

l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera.

3. L'Assemblea straordinaria -(sia in prima che in seconda convocazione)- convocata a norma del precedente comma 2, dovrà deliberare sulla nomina del o dei liquidatori e sulle modalità della liquidazione, con la maggioranza prevista al 2° comma del precedente Art.17.

4. La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.).

5. Salvo che detta Assemblea -(consentendolo la Legge e con la maggioranza indicata all'art. 17 comma 2 del presente Statuto)- abbia deliberato l'alienazione -(o in tutto o in parte)- ad altri soggetti degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, detti beni saranno, di massima, ripartiti tra i soci come segue:

a) gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, che insistono nel territorio dei singoli Comuni e che sono di loro uso esclusivo, verranno tendenzialmente assegnati agli stessi singoli Comuni, salvi i conguagli del caso;

b) gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, posti al servizio di più Comuni, resteranno in comproprietà degli stessi, in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 34

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

In ordine a tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi sociali relativamente all'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o inadempimento del presente statuto ovvero in qualsiasi modo derivanti e/o connesse al presente, si accetta convenzionalmente la giurisdizione italiana e la devoluzione della cognizione delle controversie anzidette, in via esclusiva, al Foro di Savona.

Art.35

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre normative vigenti in materia.

AIC. B

N. di rep. N. di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CONSORZIO PER  
LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE -  
Società per Azioni"

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto (2018)

Il mese di

Il giorno

In Savona,

Alle ore

Innanzi a me, dott. Flavio Brundu, Notaio in Savona,  
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Savona,

è presente:

- FERRO Ing. Giovanni, nato a Livorno il diciotto giugno  
millenovecentocinquantaquattro (18/6/1954),  
domiciliato per la carica in Savona, nei locali della  
società di cui infra, il quale dichiara di intervenire  
al presente atto nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Gestione della società "CONSORZIO PER LA  
DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE -  
Società per Azioni" - (in sigla "CONSORZIO DEPURAZIONE

DEL SAVONESE - S.p.A.") - con sede in Savona  
-(attualmente in Via Caravaggio n.1, capitale sociale  
Euro 26.913.195,00 interamente versato, iscritta presso  
il Registro Imprese Riviera di Liguria - Imperia La  
Spezia Savona, con numero di iscrizione - codice fiscale  
92040230093 e con il n. SV - 121795 del R.E.A. - Partita  
IVA 01199390095)-.

Io Notaio sono certo della identità e qualità di detto  
comparente, il quale

premette:

- che è stata regolarmente convocata -(ai sensi  
dell'Art.13 del vigente Statuto Sociale)- in questo  
luogo e giorno, per le ore <> l'assemblea straordinaria  
-(in <> convocazione)- della società di cui sopra, per  
discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno:

- Adeguamenti statutari, anche in conformità al disposto  
del D.Lgs.n.100 del 16/6/2017 (in particolare  
relativamente all'"oggetto sociale" ed alla "governance  
societaria")."

Tutto ciò premesso,

detto comparente mi richiede di assistere all'assemblea

.

e far constare, con il presente verbale - (da redigere ai sensi dell'art. 2375 del C.C.)- dello svolgimento della stessa e delle conseguenti deliberazioni assunte. Aderendo a tale richiesta, io Notaio attesto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Il componente assume la presidenza - (nella sua predetta qualità, ai sensi dell'Art.15 dell'attuale Statuto Sociale)- e, quindi, con il consenso unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da Segretario e constata e mi chiede di dare atto di quanto segue:

I) che l'assemblea è stata regolarmente convocata - (ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile e dell'Art.13 del vigente Statuto Sociale)-, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi idonei;

II) che sono presenti - (debitamente rappresentati) tutti i soci - (legittimati ad intervenire)- e precisamente:

1) COMUNE di SAVONA - codice fiscale 00175270099 - titolare di numero 13.565.147 azioni, pari complessivamente al 50,40335% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

2) COMUNE di VARAZZE - codice fiscale 00318100096 - titolare di numero 2.769.444 azioni, pari complessivamente al 10,29028% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n. <>, del <>;

3) COMUNE di ALBISOLA SUPERIORE - codice fiscale 00340950096 - titolare di numero 2.384.799 azioni, pari complessivamente al 8,86108% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

4) COMUNE di VADO LIGURE - codice fiscale 00251200093 - titolare di numero 1.564.223 azioni, pari complessivamente al 5,81210% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale n.<>, del <>;

5) COMUNE di QUILIANO - codice fiscale 00212370092 - titolare di numero 1.461.651 azioni, pari complessivamente al 5,43098% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n. <>, del <>;

6) COMUNE di ALBISSOLA MARINA - codice fiscale 00333890093 - titolare di numero 1.179.578 azioni, pari complessivamente al 4,38290% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n. <>, del <>;

7) COMUNE di FINALE LIGURE - codice fiscale 00318330099 - titolare di numero 1.256.363 azioni, pari complessivamente al 4,66820% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

8) COMUNE di CELLE LIGURE - codice fiscale 00222000093 - titolare di numero 1.051.363 azioni, pari complessivamente al 3,90650% del capitale sociale -

(rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n. <>, del <>;

9) COMUNE di NOLI - codice fiscale 00296990096 - titolare di numero 589.789 azioni, pari complessivamente al 2,19145% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

10) COMUNE di BERGEGGI - codice fiscale 00245250097 - titolare di numero 205.144 azioni, pari complessivamente allo 0,76224% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

11) COMUNE di CALICE LIGURE - codice fiscale 00311510093 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,01006% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

12) COMUNE di RIALTO - codice fiscale 00361130099 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,01006% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

13) COMUNE di ORCO FEGLINO - codice fiscale 00334250099 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,01006% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

14) COMUNE di VEZZI PORTIO - codice fiscale 00341200095 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,01006% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;

15) COMUNE di SPOTORNO - codice fiscale 00232910091 - titolare di numero 871.862 azioni, pari complessivamente allo 3,23953% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;  
16) COMUNE di STELLA - codice fiscale 00277280095 -  
titolare di numero 3.000 azioni, pari complessivamente  
allo 0,01115% del capitale sociale - (rappresentato da

giusta delibera del Consiglio Comunale, n.<>, del <>;  
III) che del Consiglio di Gestione - (oltre al Presidente  
nella persona di se stesso)-, sono presenti tutti gli  
altri Consiglieri, signori:

- BRANCA Avv. Maria Gabriella, nata a San Canzian  
d'Isonzo (GO) il 13 maggio 1957 - Vice Presidente;

- BAGGIOLI Enrico, nato a Savona il 27 settembre 1983;

IV) che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti  
tutti i membri signori:

\* BARBANO Avv. Federico, nato a Savona il 4 dicembre 1966  
- Presidente;

\* CORRADO Enrico, nato a Savona il 6 novembre 1961;

\* TASSINARI Mario, nato a Savona il 28 maggio 1962 -  
(regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Legali  
dei Conti);

\* SPOTORNO Eleonora, nata a Finale Ligure il 6 settembre  
1984;

\* GHILINO Nicoletta, nata a Finale Ligure (SV) il 25 marzo 1985;

V) che è presente il Revisore, signor BAIETTO Alberto, nato a Loano (SV) il 13 maggio 1948 -(iscritto nel relativo Registro dei Revisori Legali dei Conti)-;

VI) che, avendo il Presidente accertato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché la regolarità delle deleghe -(ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile)- l'assemblea risulta validamente atta a deliberare -(ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Sociale)- essendo presente e/o rappresentato complessivamente il

‡ dell'intero capitale sociale;

A specifica domanda del Presidente, tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente edotti sull'argomento da trattare.

Aperto la seduta sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea che, anche al fine di adeguare lo Statuto Sociale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 100 del 16/6/2017 -(recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.n.175 del 19/8/2016 - "Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica" -, in particolare per quanto riguarda l'"oggetto sociale" nonché la "governance societaria")- si rende necessario e/o opportuno procedere:

A) alla modifica di alcuni Articoli dello Statuto Sociale e precisamente, in particolare:

a) dell'Art.1 ("COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE"):

da "rimodulare" per soppressione del riferimento all'Art.115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), non più pertinente;

b) dell'Art.2 ("SCOPO"):

da "riformulare" integralmente -(anche in ordine a quanto disposto dai commi 2; 3 e 3 bis - e di cui infra - del vigente ART.4 del detto Testo Unico)- in particolare per aggiornamento e precisazione delle "attività sociali" -(ai sensi del detto comma 2 - "oggetto esclusivo") nonché per inserimento di specifiche previsioni normative, richiedenti che la società deve conseguire oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci -(comma 3)- e che la produzione ulteriore, rispetto a tale limite, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie

di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (ai sensi del suddetto comma 3 bis);

c) dell'Art.10 ("RECESSO"):

da "modificare" per soppressione del suo comma 10, con conseguente variazione ("a scalare") dei commi successivi;

d) dell'Art.11 ("ORGANI DELLA SOCIETA'"):

da "variare" per l'esatta, aggiornata specificazione dei "nuovi" Organi della società;

e) degli Articoli dal 18 al 25 ("sistema di governance sociale" - ai sensi dei commi 2, 3 e 9 dell'ART.11 del detto Testo Unico):

per prevedere l'affidamento della gestione societaria - (in veste "collegiale") - ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri - (invece, come di norma, ad un Amministratore Unico) - e ciò per ragioni operative, legate alla dimensione societaria ed anche per l'esercizio di un più vigile controllo societario - (tenuto conto della peculiare natura della società stessa) - nonchè per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa ("previsione collegiale", peraltro, già

deliberata dai Soci nell'Assemblea Ordinaria del 3 agosto 2017);

ed, inoltre, più specificamente, del punto 7 del detto Art.18 ("ORGANO AMMINISTRATIVO"):

per confermare la possibilità di nomina di un Vicepresidente (con funzioni vicarie), ma senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (ai sensi del comma 9 lettera "b" dell'ART.11 del T.U.);

\* in conseguenza di quanto sopra esposto, si rende, anche, necessario adeguare tutti gli Articoli dello Statuto Sociale nei quali si fa riferimento testuale al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza (non più previsti);

f) dell'Art.27 ("REQUISITI"):

per prevedere che i membri dell'Organo di Controllo Amministrativo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti possano essere anche non laureati, ma professionisti iscritti nel relativo Registro;

g) dell'Art.28 ("LIMITI ALLA RIELEZIONE"):

per inserire la facoltà, attribuita all'Assemblea dei Soci, di derogare al limite statutariamente previsto di durata in carica degli Organi Sociali - ("tre mandati

consecutivi")- deroga da deliberare con specifica maggioranza qualificata -(almeno pari al 70% - settanta per cento - del capitale sociale)- ed esclusivamente per esigenze connesse a situazioni di natura straordinaria e/o di particolare complessità;

h) dell'Art.29 ("REVISIONE LEGALE DEI CONTI"):

per puntuale riformulazione del comma 1;

B) all'inserimento nello Statuto Sociale del "nuovo" Art.30 - "ORGANI SOCIALI - DIVIETI" - (con conseguente variazione - "a scalare" - degli articoli successivi)- per prevedere -(ai sensi del comma 9 - lettera "c" dell'ART.11 del T.U.)- che, in base alla vigente normativa, è fatto divieto di:

1) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e/o di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali;

2) istituire Organi diversi da quelli previsti dalle "norme generali" in tema di società.

Quindi, il Presidente mi chiede di far constare che, dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con voto manifestato in modo palese si è espressa come segue:

a) voti favorevoli:

b) vot contrari :

c) astenut :

pertanto, avendo conseguito il voto favorevole pari al del capitale sociale, lo stesso attesta che l'Assemblea,

ha deliberato:

I) di approvare quanto previsto nell'"Ordine del giorno" e come sopra esaurientemente illustrato ed esposto dal Presidente stesso, sempre in ordine alle suddette "modifiche statutarie" (peraltro, ben note ai Soci stessi, per averne già avuto precedente idonea comunicazione testuale);

II) di prevedere che tutte le "nuove" disposizioni statutarie, riferite alla "governance societaria", entreranno in vigore a partire dal primo rinnovo degli Organi Sociali;

III) di approvare, pertanto, il "nuovo" testo integrale

del detto Statuto Sociale - (composto da n.35 articoli)  
- che, nella sua redazione aggiornata -(e, come detto,  
già nota ai soci)- al presente si unisce sub "A" -(senza  
lettura per dispensa del comparente)-, anche onde  
consentire l'esecuzione degli adempimenti di legge.  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si prende atto  
che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento"  
dei "dati personali" contenuti nel presente -(e nella  
sua documentazione preparatoria)- e che lo stesso -(in  
quanto libero professionista iscritto nel relativo Albo  
professionale)- è stato autorizzato al loro trattamento  
-(anche in mancanza del consenso di "parte")- con  
autorizzazione di carattere generale dell'Autorità  
Garante per la protezione dei dati personali, n.4/2014  
del giorno 11 dicembre 2014 (pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale - Serie Generale - n.301 del 30/12/2014).  
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo  
ulteriormente chiesto la parola, il Presidente scioglie  
l'assemblea alle ore

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente, scritto in parte da persona di mia fiducia (in tutto da me diretta) ed in parte da me su <> fogli, di cui lo scritto occupa facciate <> e quanto di questa e che da me è stato letto a<> comparente, che dichiara di approvarlo in tutto e meco si sottoscrive (in calce ed a margine).

Chiuso alle ore